

DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE DEL SINDACO/DIRIGENTE EMESSE SULLA BASE DEI POTERI CONFERITI DAI REGOLAMENTI COMUNALI, L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI COMUNALI EMESSE IN FORZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

Testo ricavato dal dispositivo della deliberazione consiliare n. 9 del 06.03.2003 e modificato con deliberazione consiliare n.47 del 29.09.2003

Sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali, l'inosservanza alle ordinanze dirigenziali/sindacali emesse sulla base dei poteri conferiti dai Regolamenti Comunali e l'inosservanza delle disposizioni comunali e delle prescrizioni amministrative emesse in forza dei Regolamenti Comunali, per le quali non sia stata già predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria:

Violazioni alle Ordinanze del Sindaco/Dirigente emesse sulla base dei poteri conferiti dai Regolamenti Comunali da Euro 50,00 a Euro 500,00

Violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali da Euro 25,00 a Euro 500,00

Inosservanza delle disposizioni comunali e delle prescrizioni amministrative emesse in forza dei Regolamenti Comunali da Euro 25,00 a Euro 500,00

Inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell'art. 50 comma 7, del Dlgs. 18 agosto 2000, nr. 267 da Euro 25,00 a Euro 500,00;"

A norma dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 viene ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editale, oltre alle spese di procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Si individuano le seguenti autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689:

Il Sindaco per la violazione di ordinanze e disposizioni da esso sottoscritte

Il Dirigente della competente Unità organizzativa, in tutti gli altri casi

Ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/81, in caso di reiterazione, potranno essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Non sarà consentito il pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, sopra meglio evidenziate, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nella Legge 24 Novembre 1981, n. 689, avente per oggetto "Modifiche al sistema penale".